



TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Fabiana Ucciello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN. 29007 nell'anno 2014 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata cessione quinto dello stipendio

TRA

RAFFAELE [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese e dall'avv. [redacted];

ATTORE

E

[redacted] **S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [redacted];

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, Raffaele [redacted] ha adito il Tribunale per chiedere la restituzione delle commissioni finanziarie, di intermediazione e costi assicurativi non ancora maturati relativi al contratto di finanziamento del 14/3/2003, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata.

Ha resistito alla domanda [redacted] S.p.A., la quale ha chiesto il rigetto della pretesa attorea.

Nel corso del giudizio, il precedente giudice assegnatario del procedimento mutava il rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



La odierna convenuta, quale cessionaria della mandante alla stipula, così come affermato da parte attrice e non contestato da parte convenuta, ed accipiens delle somme in ordine alle quali parte attrice ha avanzato richiesta restitutoria, è il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria, è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandataria ed alla compagnia di assicurazione.

Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna convenuta potrà esercitare nei confronti della mandataria e della impresa assicuratrice.

In ordine ai costi assicurativi, dai documenti in atti, si ricava che, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, la mutuante ha trattenuto, dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi vita ed impiego, per un importo di euro 2.530,10.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione venga negoziato in fase pre-contrattuale dall'intermediario, il quale opera, altresì, quale mandataria per l'incasso del premio, che viene detratto in unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale, tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.

Sempre in riferimento al rimborso dei premi assicurativi, occorre poi evidenziare che l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le 'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), prevede che *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*.

In senso conforme, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, stabilisce che *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il*



premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.

Sulla scorta di tali argomenti, la giurisprudenza arbitrale non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).

Passando al merito, in diritto, giova premettere che la presente controversia non può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB, inserito dall'art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, (evidentemente inapplicabile *ratione temporis* perché entrato in vigore successivamente alla conclusione del contratto stipulato in data 14/3/2003), quanto piuttosto sulla corretta ed ormai unanime interpretazione dell'art. 125 TUB che, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione, stabiliva che *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.*

L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.*

In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti*



alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).

Ciò posto, dalla giurisprudenza dell’ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).

Nel caso di specie, l’art. 1.2 del contratto di finanziamento, prevede, in caso di anticipata estinzione del prestito, la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che, in caso di estinzione anticipata, non saranno rimborsati gli importi di cui alle lettere da a) ad e), ovvero commissioni bancarie, di intermediazione, spese istruttoria ed oneri assicurativi.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che la descrizione delle attività riconducibili alle commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria pecca di eccessiva genericità ed, in definitiva, non consente di stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up-front, cioè concernenti servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale.

Analogamente, gli oneri di intermediazione risultano finalizzati a remunerare prestazioni – quali in particolare i costi dell’intermediazione – che, per costante giurisprudenza arbitrale, sono rimborsabili al cliente all’atto dell’estinzione anticipata, senza che, tuttavia, in base al contratto, sia possibile distinguere agevolmente tale costo dalle ulteriori componenti che concorrono a formarlo.



RB

Rimborsi Bancari

In ogni caso non può sottacersi che, come sostenuto dalla parte appellata, la clausola negoziale di cui all'art. 1.2 del contratto di finanziamento, debba qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti.

Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.

Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.

In definitiva la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).

Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.

Deve, poi, rilevarsi che la clausola negoziale contenuta nell'art. 1.2 del contratto – la quale sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – sia affetta da nullità (decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014).

Non è dubbio, invero, che tale clausola, per tutte le ragioni dinanzi esposte, produca un effetto opposto a quello, di consentire “ *un'equa riduzione del costo complessivo del credito*”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.

La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma, ed, in particolare, l'art. 125 sexies TUB, distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli *up front*, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli *recurring*, che, invece, ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “ *l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito –*



RB

Rimborsi Bancari

costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent. del 04/12/2018).

L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (*cfr. ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014*).

Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi.

I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”). Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli *up front* e quelli *recurring*. Le conclusioni cui addivene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla *ratio* della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.

La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.



La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione.

Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (*ex multis Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Denkavit italiana srl; causa 43/1975, Defrenne contro Sabena*). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui *"nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 marzo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, Barreira Perez)*. La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina che *"l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità"* (Cass. sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).

Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame.

Di recente, con una convincente decisione il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Finanziario (11.12.19) ha affermato l'ulteriore condivisibile assunto dell'applicabilità immediata dello stesso anche alle controversie pendenti, stante la natura di sentenze interpretative e vincolanti della Corte anche al di fuori del caso per le quale sono state pronunciate.

In ordine al quantum, appare corretta l'applicazione del criterio, di matrice giurisprudenziale, utilizzato dall'appellata e dal giudice di primo grado, in forza del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo



delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, cit.).

Alla stregua di quest'ultimo criterio, è necessario moltiplicare l'importo di ciascuna delle voci di costo rimborsabili per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Sebbene la Corte di Giustizia, nella sentenza "Lexitor", non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo. In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. Al contrario, l'applicazione di un unico criterio faciliterebbe l'intelligibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria. Appare, dunque, opportuno intendere la natura unitaria del costo non solo ai fini della loro corresponsione, ma anche dei criteri di calcolo.

Va ora affrontata la questione del recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.

L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che *"l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile *"le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993"* è norma ultronea, posto che, come già visto nella presente motivazione, la disposizione di cui all'art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.



Più problematica è l'analisi della disposizione in cui ritiene applicabili "le norme secondarie". Il rinvio della disposizione legislativa è il risultato di una tecnica legislativa alquanto approssimativa, posto che il rinvio appare operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma, genericamente, a quelle contenute nelle "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". La genericità di tale rinvio è di tutta evidenza in considerazione del fatto che le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, per il loro carattere programmatico, indicativo, a volte interlocutorio, a volte sanzionatorio, a volte di non chiara interpretazione, non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto.

Già tale osservazione appare smentire la tesi, propugnata da alcuni primi commentatori della norma, che predica la natura di interpretazione autentica della disposizione e l'applicabilità (anche per il passato) delle norme secondarie che stabiliscono la rimborsabilità dei soli costi recurring con esclusione dei costi up front. La genericità della formulazione della disposizione e del rinvio ivi contenuto appare ostativa alla introduzione nel nostro ordinamento di una norma di tale portata non solo per il passato ma, a ben vedere, anche per i contratti stipulati successivamente.

Va invero osservato che tra le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" emanate nel passato compaiono alcune "norme" che implicano tutt'altro che un non rimborsabilità dei costi up front. La Comunicazione n. 192691/09 del 10.11.2009 rileva che "L'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Pertanto, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata". La Comunicazione Banca d'Italia n. 69170/11 del 7.4.2011 osservava che "Non pienamente soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzate da uno sbilanciamento nei confronti della prima"; "In secondo luogo, la struttura delle commissioni è spesso resa ulteriormente complessa dalla distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute all'intermediario e componenti di costo dovute alla rete distributiva. Ciò rende incerta la quantificazione degli oneri rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata". Nella Comunicazione della Banca d'Italia n. 54964/18 del 30.3.2018 si legge "È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring). Ciò può tradursi in un



ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti”.

È pertanto fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame possa arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi up front.

In ogni caso anche a voler ritenere la astratta applicabilità della disposizione in esame, va ritenuto che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia.

Per costante giurisprudenza, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno, difatti, efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26897; Cassazione 1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).

Nel caso di specie alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 precedentemente all'entrata in vigore del “nuovo” art. 125sexies TUB, deve certamente ritenersi che la disposizione che stabilisce che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di “modifica” dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 si applichino *“le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*, qualora interpretata nel senso di escludere tout court la rimborsabilità dei costi up front debba essere disapplicata stante l'impossibilità - per contrasto con il diritto comunitario - per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021, di derogare al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo. Affermare il contrario finirebbe per attribuire all'art. 125sexies TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, ciò nondimeno, costituiva recepimento ed attuazione. Genera, inoltre, una palese quanto inammissibile frizione con l'ordinamento europeo come interpretato dalla Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 di cui l'interpretazione propugnata da parte appellante costituisce un'evidente elusione.



Né ricorrono nella fattispecie i presupposti per la “sospensione provvisoria” del primato del diritto dell’Unione come delineati dalle sentenze Inter-Environnement Wallonie ASBL e Terre wallonne ASBL c. Région wallonne (Corte giust. 28 febbraio 2012, C-41/11) e Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL c. Conseil des ministres (Corte giust. 29 luglio 2019, C-411/17), posto che nella fattispecie la norma in questione costituisce il frutto e la conseguenza di un errato recepimento della direttiva comunitaria come interpretata dalla Corte, tale da contrastare con gli obiettivi essenziali della direttiva stessa.

Come infine ritenuto condivisibilmente dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 680/2021 del 15 settembre 2021 non è necessaria una nuova remissione alla Corte Europea di Giustizia, neppure al fine di una delimitazione dell’efficacia temporale dell’interpretazione resa dalla sentenza Lexitor. Si osserva infatti che *“nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la limitazione degli effetti temporali di un’interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di Giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di Giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, Buchner e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, Vooege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1998, causa 24/86, Blaizot e a., punto 27-28). Il terzo punto appare decisivo e osta, al di là di ogni altra considerazione, ad ammettere una nuova remissione alla Corte di Giustizia, perché rivedendo il giudicato Lexitor, moduli diversamente gli effetti nel tempo dell’interpretazione data all’art. 16 par. 1 della direttiva”* (Trib. Torino, 21.3.2020).

Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere accolta e [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., deve essere condannata al pagamento, in favore di Raffaele [REDACTED], della somma di euro 4.280,84, calcolata secondo il condivisibile criterio del pro rata temporis, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Rigetta la domanda di parte attrice di condanna di [REDACTED] S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale subito per difetto assoluto di prova.

In accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento delle documentate spese sostenute per la mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.

In ossequio all’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010, condanna [REDACTED] S.p.A. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione.



Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore della lite e la complessità della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande di cui al procedimento in epigrafe, così provvede:

- 1) condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Raffaele [REDACTED], della somma di euro 4.280,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 150,00 per spese ed euro 2.430,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario;
- 3) condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice della somma di euro 48,80;
- 3) condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari ad euro 118,50.

Napoli, 7/12/2021

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Ucchiello

